



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

I.E.

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 65 del Registro

Del 14.5.2014

OGGETTO: Ricorso inoltrato avanti il TAR Sicilia da Scicolone Gaetano
c/ Comune di Palma di Montechiaro
Costituzione in giudizio – Nomina legale.

ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 13,25 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BALISTRERI DANIELE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- AUGUGLIARO DARIO	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- SALERNO VINCENZO	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- VINCI AGATA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa C. Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La sottoscritta d.ssa M. G. Marino Capo settore Affari Tributarî e Legali:

Premette che, in data 22 aprile u.s. è stato notificato ricorso avanti il TAR Palermo dell'Ing. Gaetano Scicolone contro il Comune di Palma di Montechiaro e nei confronti dell'Arch. Fabio Nicoletti e dell'Arch. Silvana Cancialosi per l'annullamento, previa sospensione:

- della determina dirigente UTC n.58/2014 con cui è stata formalmente revocata la determinazione dirigente UTC n.265/2012 con la quale era stato affidato all'Ing. Gaetano Scicolone l'incarico di direzione, misura, contabilità e assistenza al collaudo dei lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico,
- della determinazione dirigente UTC n.59/2014 con la quale è stato affidato il suddetto incarico all'Arch. Fabio Nicoletti e all'Arch. Silvana Cancialosi (tecnici interni al Comune di Palma di Montechiaro);
- della nota prot. n.4894 del 24.02.2014 del Capo Settore UTC avente per oggetto: revoca incarico determina dirigenziale n.256/2012;
- di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale.

Acquisita relazione dell'UTC prot. n.13553 del 14/5/2014, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno costituirsi nel predetto giudizio conferendo incarico ad un legale a salvaguardia degli interessi del Comune;

Propone

Di costituirsi nel giudizio descritto in premessa al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Di conferire incarico ad un legale di fiducia per la difesa degli interessi dell'Ente.

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà con l'obbligo di praticare, i minimi tariffari;

Di impegnare la somma di € 1.000,00 sull'int. N.1010203 cap. 860 del bilancio in corso di formazione stante che trattasi di spesa necessaria ed urgente al fine di evitare gravi danni all'Ente-imp. 74893

Di dare atto che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che pertanto prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza.

Il proponente
Dott.ssa M.G. Marino



Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;
data _____

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M. G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi del 3° comma dell'art. 163 D.L.vo n. 267/2000.
data _____

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. R. Zarbo

La Giunta

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di costituirsi nel giudizio promosso dall'Ing. Gaetano Scicolone avanti il TAR Sicilia, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono richiamate;

Di conferire incarico all'avv.to CLAUDIO PROVAIO, del Foro di PALERMO attribuendo al professionista incaricato ogni facoltà con l'obbligo di praticare, i minimi tariffari; *el fine di assicurare uniformità e coerenza alla tutela dell'interesse di parte. Ente nell'ambito delle indagini giudiziarie in corso.*
Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata così come indicato in proposta;

Di dare atto che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che pertanto prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Salvo la sua... (C.C. 1661)
Copia

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA - PALERMO

RICORSO

Dell'Ing. **SCICOLONE GAETANO**, nata a Palma di Montechiaro (AG) il 17.11.1972 (C.F.: SCCGTN72S17G282V), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Salvatore Falzone (C.F.: FLZSBT69C07A0890 - n. fax 0922597097 - pec: salvatorefalzone@avvocatiagrigento.it) ed elettivamente domiciliato a Palermo presso lo studio dell'Avv. Eros Badalucco, in Via Houel n. 4

RICORRENTE

CONTRO

Il **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO** (C.F.: 81000070847), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato, per la carica, presso la Casa Comunale in Palma di Montechiaro (AG), Palazzo degli Scolopi, in Via Fiorentino n. 89

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI

- Arch. **NIOLETTI FABIO**, nato il 02.04.1964 a Licata (AG) ed ivi residente in Via Di Lorenzo n. 15 (C.F.: NCL FBA 64D02 E573 P);
- Arch. **CANCIALOSI SILVANA**, nata il 3.06.1964 a Canicatti (AG) ed ivi residente in Via G. Alaimo n. 1 (C.F.: CNC SVN 64H43 B602 C).

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- 1) Della determinazione dirigenziale n. 58 del 20.02.2014 (registro generale n. 222 del 20.02.2014) con cui il Capo Settore U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro ha formalmente revocato la determinazione dirigenziale n. 265 del 10.10.2014 con la quale era stato affidato all'Ing. Gaetano Scicolone l'incarico di direzione, misura, contabilità e assistenza al collaudo dei lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico;
- 2) della determinazione dirigenziale n. 59 del 20.02.2014 (registro generale n. 223 del 21.02.2014) del Capo Settore U.T.C. del Comune di Palma di

MANDATO
Nomine mio procuratore per rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado ivi compreso l'eventuale giudizio di prosecuzione, come nel procedimento di esecuzione ed eventuale opposizione. L'Avv. Salvatore Falzone, conferendo alle stesso ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare somme e quietanzare, conciliare e rinunciare agli atti del giudizio e chiamare terzi in causa, proporre domande ed eccezioni riconvenzionali, farsi sostituire e dichiaro di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv.to Eros Badalucco sito in Palermo Via Houel n.4. Reso edotto e informato dei miei diritti ex D. Lgs. 196/03, che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del mandato di cui sopra, preso completo ed informato consenso, all'utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali, e alla permanenza dei miei dati personali presso gli archivi cartacei ed informatici dello studio legale.

Verba in firma
Avv. Salvatore Falzone

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0011324
del 22/04/2014



Montechiaro, avente per oggetto: affidamento incarico di direzione, misura, contabilità e assistenza al collaudo dei lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di palma di Montechiaro 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico, all'Arch. Fabio Nicoletti e Arch. Silvana Cangialosi (tecnici interni al Comune di Palma di Montechiaro);

3) della nota prot. n. 4894 del 24.02.2014 dell'Capo Settore U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro avente per oggetto: revoca incarico determina dirigenziale n. 265/2012;

3) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale.

IN FATTO

L'odierno ricorrente è un ingegnere professionista con studio tecnico in Palma di Montechiaro (AG), nella Via Nino Bixio n. 105, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 1189.

Con determinazione dirigenziale n. 333 del 20.09.2011 del Comune di Palma di Montechiaro veniva approvato il progetto relativo ai lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico, per un importo complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.263.384,11 per lavori.

Il suddetto progetto veniva finanziato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.D.G. n. 160 del 9.03.2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5.04.2012, reg. n. 1, fg. n.31, con il quale era concesso in favore del Comune di cui trattasi il finanziamento di € 1.782.329,33.

Al fine di procedere alla costituzione dell'Ufficio di direzione lavori ai sensi dell'art. 25 e segg. del D.P.R.S. n. 13/2012, il Dirigente dell'U.T.C. - dopo avere verificato l'indisponibilità ad assumere l'incarico in questione da parte dei tecnici laureati interni al Comune di Palma di Montechiaro (cfr. contenuto della determinazione dirigenziale del Capo U.T.C. n. 265 del 10.10.2012) - con nota prot. n. 16933/2012, autorizzava il Responsabile del Procedimento a selezionare mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del comma 2 dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006, il professionista esterno cui affidare l'incarico di direzione dei lavori di cui sopra.

A seguito della succitata procedura negoziata, l'Ing. Gaetano Scicolone (odierno ricorrente) si aggiudicava l'incarico di direzione dei lavori in questione, offrendo un ribasso del 5,55% sulle competenze tecniche che ammontavano ad € 53.628,95 oltre IVA ed oneri, come si riscontra nel relativo verbale di selezione. Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 265 del 10.10.2012, il Capo Settore U.T.C. procedeva, su proposta del Responsabile del Procedimento, ad affidare al professionista odierno ricorrente l'incarico di direzione dei lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro, 1° stralcio, atti alla rimozione del rischio idrogeologico. Alcuni mesi dopo, però, il Commissario Straordinario del Comune di Palma di Montechiaro, con direttiva prot. n. 6754 del 20.03.2013, disponeva che il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale (d'ora in poi U.T.C.) procedesse in autotutela alla revoca del suddetto incarico con la motivazione che qui di seguito si riporta testualmente nelle parti salienti: *"dal momento che non risulta ancora sottoscritto il disciplinare d'incarico con il predetto professionista e rilevato che non appare giustificato il ricorso ad un incarico esterno, stante la disponibilità di tecnici laureati all'interno dell'U.T.C., ..."*.

Con successiva nota prot. n.17682 del 4.07.2013, il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro, Ing. Pasquale Amato, sollecitava l'attuazione della suddetta direttiva commissariale, asserendo che *dall'esame degli atti in possesso dell'Ufficio di Segreteria si evinceva che l'ing. Gaetano Scicolone, incaricato della direzione dei lavori in questione, era stato raggiunto - unitamente al Sindaco pro tempore - da avviso di garanzia per i fatti che nella nota non venivano specificati, ma qualificati come "ormai noti". Ciò posto, a giudizio del Sindaco appariva opportuno, atteso l'asserito procedimento penale pendente, procedere alla revoca del suddetto incarico conferito all'Ing. Scicolone, affidandolo, ove possibile, ad un professionista interno.*

Con nota dell'11.09.2013, veniva richiesta nuovamente ai tecnici interni del Comune la disponibilità ad assumere l'incarico in questione.

Dopo tale macchinoso iter procedimentale, il Capo Settore U.T.C. - preso atto che il disciplinare d'incarico con il professionista risultato aggiudicatario

dell'incarico, non era stato ancora sottoscritto – con determinazione dirigenziale n. 355 del 16.12.2013, revocava in autotutela la determinazione dirigenziale n. 265 del 10.10.2012, conferendo il relativo incarico di direzione lavori agli architetti Fabio Nicoletti e Silvana Cancialosi interni al Comune.

La suddetta determinazione di revoca veniva assunta senza che l'odierno ricorrente, direttamente interessato, fosse debitamente informato dell'avvio del procedimento, così come prescritto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza (art. 8 della l.r. n.10/1991).

Il Comune di Palma di Montechiaro, resosi conto della grave violazione di legge, correva ai ripari e con determinazione dirigenziale n. 18 del 16.01.2014 del Capo Settore U.T.C. annullava in autotutela la precedente determinazione di revoca dell'incarico n. 355 del 16.12.2013 e con successiva nota prot. n. 1405 del 20.01.2014 dava notizia all'Ing. Scicolone dell'avvio del "nuovo" procedimento di revoca dell'incarico di cui alla determinazione dirigenziale 265/2012 sopra più volte citata.

In tale comunicazione, il Comune evidenziava che le motivazioni dell'avvio del procedimento di revoca scaturivano dalle succitate direttive prot. n. 6754 del 20.03.2013 a firma del Commissario straordinario e prot. n. 17682 del 4.07.2013 a firma del Sindaco.

L'odierno ricorrente interveniva nel procedimento e con nota del 30.01.2014 sosteneva, argomentando le proprie ragioni, l'infondatezza e le evidenti incongruenze in fatto e diritto dei provvedimenti assunti dal Comune e dell'intero procedimento di revoca.

Ciò nonostante, il Comune di Palma di Montechiaro giudicava inaccoglibili le argomentazioni offerte dall'interessato e con determinazione n. 58 del 20.02.2014 del Capo Settore U.T.C. procedeva alla revoca della determinazione n. 265 del 10.10.2012.

Nella citata ultima determinazione di revoca, il Comune in maniera evidente, cercando di eludere le contestazioni che il ricorrente aveva fatto nell'atto con cui era intervenuto nel procedimento, aggiungeva ulteriori motivazioni a quelle esplicitate nel precedente atto, adducendo necessità connesse ad una asserita

nuova riorganizzazione dell'U.T.C. e di risparmio di spesa. ma non poteva fare a meno di richiamarsi alle suddette direttive che in realtà e formalmente erano poste a fondamento del provvedimento oggi impugnato.

Con successiva determinazione dirigenziale. n. 59 del 20.02.2014. la direzione dei lavori in questione venivano assegnata congiuntamente agli architetti Fabio Nicoletti e Silvana Cancialosi.

Con nota prot. n. 4894 del 24 febbraio 2014, ricevuta il 26.02.2014. veniva notificata all'odierno ricorrente la suddetta determinazione dirigenziale n. 58 del 20.02.2014 oggi impugnata.

L'odierno ricorrente considera gli atti impugnati meritevole di annullamento, perché illegittimi, donde la presentazione del presente gravame, che affida ai seguenti motivi

IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 30.04.1991 – CARENZA DI MOTIVAZIONE. II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. ART. 38 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163; III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 130 DEL D.LGS. 12.04.2006 N. 163. IV. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE POSTA ALLA BASE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 58 DEL 20.02.2014. V. IRRAZIONALITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SERIETÀ DEL PROCEDIMENTO E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VII. SVIAMENTO DAL FINE CONSENTITO E TRAVISAMENTO DEI FATTI; VIII. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MANCANZA DEI PRESUPPOSTI. IX. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ARBITRARIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E IRRAGIONEVOLEZZA.

Secondo l'odierno esponente. il procedimento di revoca dell'incarico di direzione lavori conferitogli in precedenza dal Comune di Palma di

Montechiaro, si presenta assolutamente infondato e privo di presupposto per carenza di motivazione.

Come si legge nella succitata nota di comunicazione, il provvedimento di revoca dell'incarico conferito all'Ing. Scicolone si basa in buona sostanza sul contenuto della direttiva, prot. n. 6754 del 20.03.2013, del Commissario Straordinario e sul contenuto della direttiva, prot. n. 17682 del 4.07.2013, del Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro. Ciò si riscontra in tutta la documentazione afferente il procedimento in questione, anche se nell'ultimo atto di revoca, il Comune ha voluto attenuare il rilievo delle predette direttive evidenziando anche motivazioni afferenti un'asserita riorganizzazione dell'U.T.C. ed esigenze di risparmio di spesa.

Ergo, il provvedimento di revoca ha come presupposto il contenuto delle due sopra specificate direttive che, a giudizio dell'odierno ricorrente, non possono validamente motivare e giustificare il provvedimento medesimo.

1) Con la direttiva n. 6754/2013 è stata chiesta la revoca in autotutela dell'incarico di direzione lavori in questione, poiché non si riteneva giustificato il ricorso ad un incarico esterno stante la disponibilità di tecnici laureati all'interno dell'U.T.C.

Tale assunto appare privo di giuridica consistenza: infatti, non tiene in considerazione la complessità dell'incarico in oggetto, che richiede una peculiare qualificazione professionale che l'Ing. Scicolone possiede, ma soprattutto non tiene in considerazione il fatto che il medesimo ricorrente si è aggiudicato l'incarico in questione dopo aver partecipato ad una procedura negoziata espletata dal Comune resistente; procedura che si è avviata dopo che il Dirigente dell'U.T.C. aveva verificato l'indisponibilità dei tecnici laureati interni all'Ufficio ad assumere l'incarico medesimo.

Di certo non avrebbe avuto alcun senso, avviare la detta procedura negoziata - che ha comportato degli oneri, quanto meno procedurali per il Comune di Palma di Montechiaro - se, in effetti, il Comune medesimo non ne avesse avuto obiettivo bisogno. Se così non fosse, evidenti sarebbero le responsabilità per

danno erariale o quanto meno disciplinare di chi ha dato luogo al predetto procedimento negoziale, senza la sussistenza dei necessari presupposti.

2) Con la direttiva n. 17682/2014, si è chiesta la revoca dell'incarico in quanto l'aggiudicatario dello stesso, Ing. Scicolone, sarebbe stato raggiunto da avviso di garanzia ed avrebbe avuto un procedimento penale in corso.

Tale assunto risulta gravemente lesivo dell'Ing. Scicolone che non ha alcun carico penale pendente, come si evince dall'allegato certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Agrigento nel quale espressamente si precisa che "non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione ai sensi dell'art. 60, co. 1, c.p.p."

Ad ogni modo, non è senza rilievo precisare - in questa sede - il fatto che il codice dei contratti non prevede l'esclusione dalla partecipazione alle gare per tutti coloro che abbiano procedimenti penali in corso, così come si evince dal dettato dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, assumendo semmai a tal riguardo peculiare rilievo la tipologia di reato per cui si procede. Dunque, l'assunto del Comune - in ogni caso - non può giustificare, ai sensi della normativa vigente, la revoca dell'incarico.

3) La motivazione secondo cui la revoca dell'incarico scaturirebbe dalla nuova organizzazione dell'U.T.C. appare pretestuosa. Infatti, l'incarico era stato già aggiudicato in favore dell'odierno ricorrente a seguito di una procedura selettiva.

Il ricorrente evidenzia in proposito il comportamento contraddittorio dell'Amministrazione comunale di Palma di Montechiaro che, dapprima, decide di conferire l'incarico di direzione lavori facendo ricorso ad una procedura negoziata, atteso che nessun tecnico interno aveva dato la disponibilità ad assumere l'incarico medesimo e, poi, adducendo l'avvio di un procedimento penale a carico dell'aggiudicatario dell'incarico e pretestuose motivazione connesse ad una riorganizzazione dell'U.T.C ed esigenze di risparmio di spesa, revoca in autotutela la determinazione di affidamento dell'incarico medesimo. La contraddittorietà aumenta se si considera che tra tutti gli incarichi conferiti dal Comune di Palma di Montechiaro a professionisti esterni, solo quello

relativo all'odierno ricorrente è stato revocato e ciò, naturalmente, fa sorgere il concreto dubbio se non la certezza che tale revoca sia stata disposta *ad personam* adducendo motivazioni che, per le superiori argomentazioni, appaiono infondate e pretestuose. Se vi fossero state davvero esigenze di riorganizzazione e di risparmio tutti gli incarichi o buona parte di essi sarebbe stata revocata, mentre ad essere revocato è stato solo quello in questione conferito all'Ing. Scicolone. Peraltro, anche di recente il Comune di Palma di Montechiaro ha continuato a conferire incarichi a professionisti esterni con determinazioni del Capo Settore U.T.C. n. 93 del 10.03.2014, n.101 del 19.03.2014 e 111 del 25.03.2014 (cfr. allegati). Peraltro, non è escluso che il Comune resistente abbia conferito ulteriori incarichi esterni di cui il ricorrente non è a conoscenza.

Infine si rileva che è davvero paradossale che il Comune di Palma di Montechiaro abbia revocato l'incarico ad un ingegnere, conferendolo congiuntamente a due due architetti in palese violazione dell'art. 130 del codice dei contratti e non abbia revocato l'altro incarico esterno di coordinamento conferito in relazione sempre agli stessi lavori che, di contro, avrebbero potuto espletare i medesimi architetti. Se effettivamente alla base del provvedimento di revoca dell'incarico all'Ing. Scicolone vi fossero state esigenze di risparmio di spesa, il Comune resistente invece di affidare l'incarico di direzione lavori congiuntamente a due architetti interni (peraltro, come detto, in violazione del succitato art 130 del D.Lgs. 163/2006 che prevede la nomina di un solo direttore) lo avrebbe potuto più convenientemente assegnare solo ad uno di essi ed affidare all'altro l'incarico di coordinamento che ha ritenuto invece di mantenere all'esterno, con il conseguente onere a carico del bilancio comunale.

**

VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/1990.

Il ricorrente deduce anche violazione dell'art. 7 della legge n. 241 1990, poiché non ritiene siano state indicate nel provvedimento impugnato adottato in autotutela, valide e fondate ragioni di pubblico interesse che avrebbero indotto l'Amministrazione comunale ad annullare la determinazione dirigenziale

d'incarico e ad annullare la procedura negoziata esperita ai fini di selezionare i professionisti, precedentemente indetta.

Esaminando il provvedimento adottato in autotutela dal Comune di Palma di Montechiaro, il ricorrente rileva che le motivazioni poste alla base del medesimo – che nei punti precedenti si spera di avere esposto in maniera esaustiva - si presentano inconsistenti ed aleatorie e non possono avere avuto la forza, sempreché sussistenti, di determinare la revoca di un incarico conferito a seguito di procedura negoziata e dopo che il personale interno non si era dichiarato disponibile a svolgerlo, per stessa ammissione del Comune.

Ergo, non si individuano elementi sopravvenuti capaci di giustificare un nuovo apprezzamento della situazione di fatto e quindi l'esercizio dell'autotutela, neppure con riguardo alla necessaria valutazione dell'interesse pubblico.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, i provvedimenti impugnati appaiono assolutamente destituiti di fondamento e, pertanto, l'odierno ricorrente ritiene siano meritevoli di annullamento.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO

Il Comune di Palma di Montechiaro con gli atti oggetto del gravame, ha violato il principio di affidamento ed è incorso in una evidente responsabilità extracontrattuale.

La revoca dell'incarico e degli atti della relativa procedura oltre a non essere suffragata da alcuna ragione di interesse pubblico ha inciso negativamente sull'"affidamento" suscitati nel professionista incaricato della direzione dei lavori.

Il professionista non poteva non confidare, durante il procedimento di selezione aperta, dapprima sulla "possibilità" di diventare affidatario dell'incarico e più tardi - ad affidamento avvenuto - sulla disponibilità di un titolo che lo abilitava ad accedere alla stipula del contratto stesso.

Secondo il ricorrente, il Comune di Palma di Montechiaro - adottando gli atti impugnati – è incorso in responsabilità extracontrattuale ha agito in contrasto e

palese violazione delle regole di correttezza e di buona fede di cui all'art. 1337 del Cod. Civ.

Sembrano, peraltro, essersi verificate, nel caso in esame, le condizioni volute dalla legge.

Un comportamento - quello dell'Amministrazione - tanto più disattento ove si consideri che la convinzione dell'affidamento dell'incarico si è lasciato perdurare al di là del tempo strettamente indispensabile non offrendosi *ad horas* (come la situazione avrebbe imposto) notizie sulla revoca dell'aggiudicazione, ma addirittura in prima istanza revocando l'incarico senza dare all'interessato alcuna preventiva comunicazione dell'avvio del relativo procedimento.

**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 51 E 52 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 25.10.1925 N. 2537**

Come evidenziato in fatto, a seguito della della revoca dell'incarico all'Ing. Scicolone il Comune di Palma di Montechiaro, con determinazione dirigenziale n. 59 del 20.02.2014, ha affidato la direzione dei lavori di cui trattasi a due architetti interni all'Amministrazione.

Anche tale provvedimento, secondo l'odierno ricorrente, risulta illegittimo per violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537.

Ed invero, ai sensi degli art. 51 e 52 della legge professionale (r.d. n. 2537 del 1925) non è riscontrabile una completa equiparazione tra le competenze delle categorie degli ingegneri e degli architetti in materia di costruzioni: in particolare, tra le opere di edilizia civile rientranti nella competenza degli architetti, oltreché in quella degli ingegneri sono compresi gli impianti tecnici quando abbiano carattere connesso e accessorio, purché si tratti di pertinenza di singolo fabbricato o complesso edilizio, sicché ne esulano quelle opere di ingegneria idraulica di carattere più marcatamente tecnico scientifico che sono riservate alla professione di ingegnere (nella specie, è stato ravvisato un incarico di ingegneria idraulica non conferibile agli architetti, nell'ammodernamento e

ampliamento della rete idrica comunale (Cfr. T.A.R. Campania n. 2751 del 14.08.1998).

Inoltre, gli artt. 51 e 52. r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, confermato nella sua piena vigenza e nel suo contenuto dall'art. 1 comma 2. d.lg. 27 gennaio 1992 n. 129 (di attuazione, tra l'altro, della direttiva Cee n. 384/85), riservano alla comune competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali (Cfr. T.A.R. Lecce (Puglia), Sez. II, 31.05.2013 n. 1270).

Ed ancora, secondo le disposizioni contenute nel r.d. 25.10.1925 n. 2537 e segnatamente negli artt. 51, 52 e 54, non possono ricomprendersi tra le competenze dell'architetto anche l'esecuzione di strade e di opere igieniche le quali non siano strettamente connesse con singoli fabbricati (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19.02.1990 n. 92).

La giurisprudenza sopra citata rappresenta solo una piccola parte della giurisprudenza anche e soprattutto del Consiglio di Stato che univocamente esclude l'affidamento di opere di ingegneria idraulica, come quella in esame, dall'ambito di competenza degli architetti.

Pertanto, la direzione dei lavori di che trattasi, non può essere conferita legittimamente ad architetti, cosa che invece ha fatto il Comune resistente. In tal senso si è espresso - di recente - anche l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, con nota prot. n. 1143 dell'8.04.2014.

Tuttavia, in subordine e nella non temuta ipotesi che il provvedimento di revoca venga giudicato legittimo, l'odierno ricorrente ritiene di avere diritto a conseguire la condanna del Comune di Palma di Montechiaro a corrispondergli l'indennizzo di cui al terzo periodo dell'art. 21-quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990, avendo l'Amministrazione resistente, con determinazione dirigenziale n. 58 del 20.02.2014, stabilito di revocare l'incarico professionale in precedenza conferito. Il medesimo ricorrente ha diritto di essere indennizzato

nei limiti previsti dalla normativa speciale di cui alla L. n. 143/1949 e s.m.i. (recante "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti"), la quale all'art. 18 disciplina espressamente la materia.

Per inciso, non avendo il ricorrente concorso in alcun modo all'adozione degli atti revocati, l'indennizzo va riconosciuto in misura piena (questo in relazione al disposto di cui al comma 1-bis).

Inoltre, l'odierno esponente intende evidenziare alcune irregolarità procedurali commesse dal Comune di Palma di Montechiaro che già in precedenza aveva adottato - con determinazione n. 355/2013 del Capo Settore U.T.C. e senza alcuna formale comunicazione all'interessato (e quindi all'insaputa dello stesso) - un provvedimento di revoca dell'affidamento dell'incarico di cui sopra. Provvedimento che è stato, poi, revocato in autotutela, dopo che codesto Comune si è reso conto di averlo adottato in grave violazione della legge sulla trasparenza e che regola il procedimento amministrativo.

Tale revoca, però, non ha sanato le incongruenze ed i danni che l'atto medesimo ha prodotto all'Ing. Scicolone.

Danni connessi al fatto che nella predetta determinazione n. 355/2013, si faceva cenno e si ponevano a fondamento della revoca dell'incarico, l'avvio di un procedimento penale a carico dell'Ing. Scicolone.

La detta determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio ed è stata resa pubblica.

Ciò ha recato grave danno risarcibile all'Ing. Scicolone, che si è visto qualificare in un atto soggetto a pubblicità come destinatario di un avviso di garanzia e che per tale motivo ha subito inoltre una grave violazione del proprio diritto alla riservatezza. A tal riguardo, si precisa che l'informazione relativa alla notifica di un avviso di garanzia deve annoverarsi tra i dati sensibili e come tale deve essere trattati nella massima tutela della riservatezza.

In tale contesto, il Comune non ha assolutamente tenuto conto delle suddette inderogabili esigenze di riservatezza tutelate dalla normativa, arrecando con la

determinazione n. 355 2013 un grave danno personale e professionale all'ing. Scicolone.

Danno che è stato altresì perpetrato con la determinazione dirigenziale n. 58 del 20.02.2014 – oggi impugnata - nel quale sia pure più velatamente si fa riferimento ad indagini relative alla materia degli appalti ed alle summenzionate direttive del Commissario Straordinario e del Sindaco. A tal riguardo, si evidenzia che tutti gli atti del Comune trovano pubblicazione all'Albo pretorio.

Danno che evidentemente, conferisce al ricorrente in diritto al risarcimento.

Diritto risarcitorio che sussiste in capo all'odierno ricorrente anche in relazione al danno emergente, al lucro cessante e/o delle altre utilità patrimonialmente valutabili che il professionista avrebbe ritratto dall'esecuzione dell'incarico, compreso anche il danno per perdita di chance.

DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE (SUL DANNO)

Le argomentazioni giuridiche fin qui addotte valgono a dimostrare la consistenza e la fondatezza del *fumus boni iuris*.

In ordine al *periculum in mora*, appare di tutta evidenza la gravità del danno cui l'odierno ricorrente è oggi esposto a causa della revoca dell'incarico che si era aggiudicato.

Ed invero, in primo luogo la revoca dell'incarico e l'affidamento dello stesso ad altri tecnici può precludergli la possibilità di assolverlo qualora non intervenga al più presto una sospensione dei provvedimenti impugnati da parte di codesto Ecc.Mo Tribunale Amministrativo. Inoltre, vi sono esigenze inderogabili di tutela dell'immagine personale e dignità professionale dell'odierno ricorrente che sarebbero gravemente lese se l'incarico gli fosse effettivamente sottratto, in quanto si confermerebbe nei terzi l'erronea convinzione che in effetti le motivazioni afferenti agli asseriti carichi penali erano fondate. Danno talmente grave che fa passare in subordine, il danno connesso al mancato percepimento del corrispettivo dell'incarico revocato.

La fondatezza, come si ritiene da parte del difensore, delle ragioni di merito ed il danno e pregiudizio dedotti costituiscono seri e concreti presupposti per farsi luogo alla sospensione cautelare contestualmente richiesta col presente ricorso.

Ciò posto si chiede che sia concessa la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Per le superiori argomentazioni, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

PIACCIA ALL'ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

- Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa adozione di apposita misura cautelare di sospensione, annullare gli atti impugnati perché infondati in fatto e diritto:

- ordinare al Comune di Palma di Montechiaro di formalizzare l'incarico in favore dell'odierno ricorrente;

- condannare il Comune di Palma di Montechiaro a risarcirgli i danni subiti all'immagine ed alla dignità professionale da quantificarsi in via equitativa dal Giudice.

IN SUBORDINE:

- condannare il Comune di Palma di Montechiaro a corrispondere all'odierno ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 18 della legge n. 143/1949;

- condannare il Comune di Palma di Montechiaro a corrispondergli l'indennizzo relativo al danno emergente subito, così come espressamente stabilito nel comma 1 bis dall'art. 21 quinquies comma 1 bis, l. 8 agosto 1990 n. 241, che ricomprende solo le spese direttamente collegabili alla lesione della pretesa a non essere coinvolti in trattative inutili:

- condannare il Comune di Palma di Montechiaro a risarcire all'odierno ricorrente tutti i danni scaturiti dalla revoca illegittima dell'incarico professionale (danno emergente, lucro cessante e altre utilità patrimonialmente valutabili che il professionista avrebbe ottenuto, compreso anche il danno da perdita di chance).

- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.


In via istruttoria si chiede a codesto Ecc.Mo T.A.R. di voler ordinare al Comune resistente di voler esibire le eventuali determine di revoca di incarichi

professionali che ha adottato negli anni 2013 e 2014 e tutte quelle che invece hanno comportato il conferimento di incarichi professionali nello stesso periodo.

- Si allegano i documenti di cui all'indice del fascicolo.


Agrigento, 17 C.G. 2016

Avv. Salvatore Falzone



Il sottoscritto dichiara, ai fini del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile

Avv. Salvatore Falzone



.....

GRIGI
DIZI
Ricevuto

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014, il giorno _____ del mese di _____, richiesto come in atti,
io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato il suesteso ricorso a:

- Il **COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO** (c.f. n. _____), in persona del
Sindaco pro tempore, domiciliato, per la carica, presso la Casa Comunale in
Palma di Montechiaro (AG), Palazzo degli Scolopi, in Via Fiorentino n. 89,
mediante

nome Fabio Nicoletti procuratore generale

Palma di Montechiaro, 22/04/14.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dot. Tommaso C. Rinaldi

Arch. **NICOLETTI FABIO**, nato il 02.04.1964 a Licata (AG) ed ivi residente
in Via Di Lorenzo n. 15, mediante

Arch. **CANCIALOSI SILVANA**, nata il 3.06.1964 a Canicatti (AG) ed ivi
residente in Via G. Alaimo n. 1, mediante.

approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il 23.5.2014

Defissa il 9.6.2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 23.5.2014, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.5.2014 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 14.5.2014

IL SEGRETARIO GENERALE